



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 7 del 26/02/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

**PRESENTI N. 12**

**ASSENTI N. 1**

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO - nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 7 del 26/02/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019.**

Illustra il punto in approvazione l'assessore al bilancio Pietro Bortolotti. Precisa che il piano porta con sé l'accantonamento per pagare Mantova Ambiente per i crediti inesigibili derivanti dalla precedente gestione del servizio. Dal prossimo si avrà un abbattimento dei costi del 8-10% sui costi e quindi sulla tassa rifiuti che devono versare i cittadini. Sottolinea poi come vi sia una quota di crediti inesigibili per quegli utenti per i quali non si riesce a riscuotere nulla, che non pagano e che non hanno beni sui cui rivalersi. Tale situazione è fisiologica e purtroppo va a discapito delle tasche di cittadini.

Il consigliere Azzi dice che l'importante è che vi siano i controlli adeguati.

Il Sindaco dice che sui furbetti alcuni sono già stati scoperti da Mantova Ambiente e recuperati; purtroppo per altri non si riesce a fare.

Il consigliere Barilli dice di apprezzare il fatto che a suo tempo si è scelto di fare la gara per l'affidamento del servizio; tuttavia sottolinea che non vi è stato quell'abbassamento dei costi preventivato a suo tempo. Guardando ai piani finanziari degli anni scorsi, vi è una diminuzione del 3,64% che è poca cosa. I risultati non sono quelli sperati.

L'assessore al bilancio dice che con Mantova Ambiente è stato fatto un affidamento diretto e non c'era un tariffario, ma il tutto è stato fatto a forfait; quando si è passati ad Aprica vi è stato un cambiamento in quanto vi era un piano tariffario, dei costi precisi.

Dopo di che

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTESO che con l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta, oltre che dall'IMU e dalla TASI, anche dalla tassa sui rifiuti – TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del possessore o detentore dell'immobile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel quale si stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del

prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, nonché i termini di versamento del corrispettivo;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa, rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è Aprica S.p.A.;

RICORDATO che il D.P.R. n. 158/99 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il Piano finanziario per l'anno 2019, nel quale sono state riportate le modalità di effettuazione dei servizi ed i relativi costi previsti, nonché le altre componenti economiche finanziarie che attengono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con le modalità del servizio "porta a porta";

VISTA l'allegata Relazione al Piano finanziario, nella quale sono indicate una serie di informazioni riguardanti le prescrizioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n. 158/99;

CONSTATATO che l'articolazione del piano finanziario suddetto tiene conto delle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di tutto quanto ad esso connesso, secondo le esigenze manifestatesi sul territorio ed indicativamente elencati nell'allegata Relazione accompagnatoria al Piano finanziario, che individua gli obiettivi del servizio, il modello gestionale, gli interventi previsti, gli investimenti, il piano degli interventi previsti con i relativi costi complessivi di Euro 305.335,09, indicati al netto di IVA ed addizionale provinciale;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto concerne il recupero degli insoluti di competenza, che il Comune di Dosolo, ai sensi di quanto previsto dai contratti di servizio tempo per tempo vigenti, relativi all'attività di gestione del servizio di igiene ambientale, si riservi di valutare l'esatto adempimento contrattuale tanto del gestore cessato, quanto del gestore subentrante ed in particolare si attenda che:

- quanto al gestore cessato:

a) dimostri con la produzione di idonea documentazione di avere già eseguito la procedura di recupero con l'invio di almeno due solleciti ai debitori;

b) abbia provveduto ad effettuare le procedure di riscossione coattiva, depositando idonea documentazione presso il Comune di Dosolo;

c) abbia fornito al Comune l'elenco nominativo dei contribuenti morosi, corredato da copia degli avvisi di accertamento e da ogni altro elemento utile comprovante il corretto iter della loro notifica;

d) abbia consegnato al Comune una certificazione (entro tre mesi dall'ultimo atto compiuto) dell'impossibilità della riscossione del credito e la documentazione degli atti compiuti, quali, a titolo esemplificativo, l'insussistenza di attività del debitore, l'irreperibilità della persona o l'assenza di beni mobili ed immobili, l'esistenza di beni impignorabili, precedenti esecuzioni infruttuose, etc.;

- quanto al gestore subentrante, che lo stesso svolga quanto previsto da contratto e capitolato;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro spettanza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

· l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

· il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, il quale differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

· il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, il quale differisce al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, ed autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del T.U.E.L. è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n.10 – contrari n.2 (Barilli, Novellini) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

## **delibera**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Piano finanziario e la relativa Relazione accompagnatoria per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 nel territorio del Comune di Dosolo, che individua gli obiettivi del servizio, il modello gestionale, gli interventi previsti, gli investimenti, il piano degli interventi previsti con i relativi costi complessivi necessari alla definizione della tariffa con natura di corrispettivo da applicarsi per l'anno 2019;

2. Di dare atto, per quanto concerne il recupero degli insoluti di competenza, che il Comune di Dosolo, ai sensi di quanto previsto dai contratti di servizio tempo per tempo vigenti relativi all'attività di gestione del servizio di igiene ambientale, si riserva di valutare l'esatto adempimento contrattuale tanto del gestore cessato, quanto del gestore subentrante, ed in particolare si attenda che:

- quanto al gestore cessato:

a) dimostri con la produzione di idonea documentazione di avere già eseguito la procedura di recupero con l'invio di almeno due solleciti ai debitori;

b) abbia provveduto ad effettuare le procedure di riscossione coattiva, depositando idonea documentazione presso il Comune di Dosolo;

c) abbia fornito al Comune l'elenco nominativo dei contribuenti morosi, corredato da copia degli avvisi di accertamento e da ogni altro elemento utile comprovante il corretto iter della loro notifica;

d) abbia consegnato al Comune una certificazione (entro tre mesi dall'ultimo atto compiuto) dell'impossibilità della riscossione del credito e la documentazione degli atti compiuti, quali a titolo esemplificativo l'insussistenza di attività del debitore, l'irreperibilità della persona o l'assenza di beni mobili ed immobili, l'esistenza di beni impignorabili, precedenti esecuzioni infruttuose, etc.;

- quanto al gestore subentrante, che lo stesso svolga quanto previsto da contratto e capitolato;

3. Di approvare conseguentemente con assoluta riserva i dati riportati sia nel Piano finanziario sia nella Relazione accompagnatoria riferibili ai crediti insoluti, di difficile esazione o inesigibili;

4. di dichiarare il presente atto con separata votazione, favorevoli n.10 – contrari n.2 (Barilli, Novellini), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la conseguente approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA